

056549/EU XXIV.GP Eingelangt am 14/07/11

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 14 July 2011

12873/11

ENV 616 WTO 273 MI 362 CODEC 1207 INST 362 PARLNAT 188

COVER NOTE

from:	The President of the Italian Senate
date of receipt:	12 July 2011
to:	Mr Donald TUSK, President of the Council of the European Union
No Cion doc.:	COM (2011) 245 final
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals (recast) [doc. 9896/11 ENV 344 WTO 202 MI 246 CODEC 777]
	- Reasoned opinion ¹ on the proposal by the Commission

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

_

The Council has received this text in Italian only.



Roma, 1 2 LUG. 2011 Prot. n. 623/0c.

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (COM (2011) 245 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

Allegato: 1

Signor Donald Tusk Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA —

Doc. XVIII-bis n. 44

RISOLUZIONE DELLA 14° COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore ADERENTI)

approvata nella seduta del 29 giugno 2011

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (COM(2011) 245 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

12873/11 MS/nv DG I 1A **EN/I**

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 245 definitivo,

considerato che esso propone una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, provvedendo a raccogliere, aggiornare e coordinare la normativa comunitaria relativa all'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

considerato che l'atto in esame apporta alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative riguardanti la definizione e l'armonizzazione della terminologia esistente nonché modifiche alla procedura del cosiddetto «consenso esplicito» da parte del Paese importatore;

considerato inoltre che fra le novità significative della proposta vi è la partecipazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche alle funzioni amministrative, tecniche e scientifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni di sua competenza;

tenuto conto del fatto che la proposta è finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi pur rimanendo pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l'ambiente nel suo complesso;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare adeguatamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, e nell'articolo 207 del TFUE, per quanto riguarda la politica commerciale comune;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo le istituzioni dell'Unione sono competenti per la rifusione della normativa europea. Inoltre l'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose comportano aspetti transnazionali che possono essere affrontati meglio al livello dell'Unione europea;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua agli obiettivi che intende perseguire;

nel merito, si segnala che la Commissione europea utilizza la procedura degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE per consentire le «modifiche di voci esistenti nell'allegato V» e che sarebbe opportuno effettuare una ulteriore riflessione sull'inclusione di tale aspetto nella nozione di elementi non essenziali della proposta, che giustificano l'uso della delega;

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si sottolinea, infine, come le modificazioni apportate siano complessivamente di piccola entità e comunque nel solco di quanto previsto dalla Convenzione di Rotterdam e dai regolamenti sulla medesima materia, finalizzati a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione fra le parti nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose, per un uso ecocompatibile di tali sostanze.